

REGIONE TOSCANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della Deliberazione	588
Data della Deliberazione	30-08-2024
Oggetto della Deliberazione	Protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs.n. 165/2001, presso AOU Careggi di personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro.

Struttura Proponente	AFFARI GENERALI
Direttore della Struttura	MASOTTI ENRICO
Responsabile del procedimento	MASOTTI ENRICO

Immediata Esecutività	SI
------------------------------	----

II DIRETTORE UO AFFARI GENERALI

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 *“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 1, comma 1-bis, laddove stabilisce che la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;
- il D.Lgs n° 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*;

Preso atto del Vigente Statuto dell'AOU Careggi adottato con provvedimento del Direttore Generale n° 547/2014

Premesso che:

- l'art. 30, comma 2 sexies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;
- l'art. 23-bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto possono disporre, per singoli progetti di interesse dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o aziende private; il medesimo articolo definisce i principali contenuti dei protocolli di intesa da stipulare tra le parti;

Considerato che:

- la Direzione Aziendale dell'AOUC ha espresso la necessità di attivare una collaborazione interaziendale per il generale miglioramento e sviluppo del percorso di donazione, trapianto e selezione dei donatori e dell'attività di reclutamento dei potenziali donatori di midollo osseo e anche di cellule staminali;
- alla progettualità di cui sopra è collegata l'individuazione di una figura professionale con competenze, capacità e requisiti tali da poter espletare sia funzioni di sostegno alla creazione di percorsi aziendali e regionali per l'arruolamento dei potenziali donatori sia essere di supporto metodologico all'organizzazione del registro donatori;
- che con nota AOUC prot. n. 7290/2024, recepita al protocollo dell'Azienda USL Toscana Centro con numero 46684/2024 (agli atti), è stata richiesta, da parte di AOU Careggi, la disponibilità di una figura professionale con specifiche competenze nella attività relative a donazioni e trapianti (percorsi e gestione registri donatori, arruolamento pazienti) da assegnare temporaneamente all'AOU Careggi tramite stipula di un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs n. 165/2001;

- che l'AUSL TC ha comunicato la disponibilità ad assegnare ad AOU Careggi proprio personale in possesso della professionalità e competenza richiesta con nota del Direttore Generale prot. n. 23404/2024 (agli atti);
- che con successiva nota AOUC prot. n. 9826/2024 (agli atti), recepita al protocollo dell'Azienda USL Toscana Centro con numero 46690/2024, l'AOU Careggi ha indicato nella figura professionale del dott. Marco Tanini, dipendente dell'AUSL TC esperto in materia e titolare di incarico sul percorso trapianti, il professionista da assegnare temporaneamente tramite stipula di un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs n. 165/2001, garantendo l'assunzione a proprio carico dei relativi oneri;
- che con comunicazione del 19/06/2024 il Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Toscana Centro ha espresso parere favorevole per procedere con quanto richiesto da AOU Careggi, sulla base della conferma della designazione del nominativo da parte del Dipartimento Infermieristico- Ostetrico AUSLTC e che il professionista interessato ha dato il suo assenso all'assegnazione temporanea;

Dato pertanto atto che le Aziende intendono, con il presente atto, sia favorire la crescita professionale del personale aziendale dedicato ai percorsi sui trapianti in una logica di Area Vasta sia soddisfare le esigenze di valorizzazione dei rapporti interaziendali nell'ottica del miglioramento del percorso di donazione di cellule staminali, di reclutamento dei potenziali donatori e di sostegno all'organizzazione del registro toscano donatori midollo osseo e al processo di arruolamento;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 6 è il dott. Enrico Masotti Direttore della UOC Affari Generali;

Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di concludere con l'AUSL Toscana Centro, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'allegato protocollo di intesa avente ad oggetto la messa a disposizione di personale esperto in materia di percorsi di donazione e trapianti, di gestione registri donatori ed arruolamento pazienti, individuato nella persona del dott. Marco Tanini, ostetrico senior dipendente dell'AUSL TC, di durata annuale rinnovabile, con decorrenza dal 01/09/2024;
2. di riconoscere all'AUSL TC il rimborso degli oneri connessi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi, agli oneri contributivi ed assicurativi del professionista, per un importo pari a € 53.793,22 annui (voci stipendiali fisse e continuative) dando atto che la retribuzione di risultato relativa al periodo di vigenza del presente protocollo verrà erogata in base alla cifra annualmente stabilita dall'AUSL TC, parametrata alla valutazione effettuata dall'AOU Careggi e qui presuntivamente ed a mero titolo indicativo stimata in circa € 6.206,78 lordi;
3. di dare atto che, indicativamente, il costo complessivo presunto annuale di € 60.000,00, derivante dall'adozione della presente deliberazione, trova copertura all'interno del Bilancio preventivo economico per l'anno 2024 e per le quote di competenza pluriennali del Bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 (adottati con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 15/03/2024 e in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana), e che sarà considerato nei bilanci successivi e sarà inserito nel monitoraggio mensile dei conti economici dei bilanci degli esercizi di competenza;
4. di imputare il suddetto costo, per le quote di competenza, al conto economico n. 60040101 "*Costo per stipendi ed altre indennità fisse pers. comandato sanitario da Asl Area Vasta*";

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 42 comma 4 della Legge regionale Toscana n. 40 del 2005 per la necessità di attivare l'assegnazione del professionista già a decorrere dal 1 settembre 2024 e poter conseguentemente iniziare a lavorare sui percorsi donazione e trapianti;
6. di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge della Regione Toscana n. 40 del 2005;

Il Direttore UOC Affari Generali

dott. Enrico Masotti

firma acquisita digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61 del 7 aprile 2023 con cui è stata nominata la dr.ssa Daniela Matarrese Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria-Careggi;

Letta e Valutata la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali avente ad oggetto *“Protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs.n. 165/2001, presso AOU Careggi di personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro”*;

Preso Atto dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Il Direttore Amministrativo

Dr. Dario Rosini

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Elvira Bianco

firme acquisite digitalmente

DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di concludere con l'AUSL Toscana Centro, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'allegato protocollo di intesa avente ad oggetto la messa a disposizione di personale esperto in materia di percorsi di donazione e trapianti, di gestione registri donatori ed arruolamento pazienti, individuato nella persona del dott. Marco Tanini, ostetrico senior dipendente dell'AUSL TC, di durata annuale rinnovabile, con decorrenza dal 01/09/2024;
2. di riconoscere all'AUSL TC il rimborso degli oneri connessi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi, agli oneri contributivi ed assicurativi del professionista, per un importo pari a € 53.793,22 annui (voci stipendiali fisse e continuative) dando atto che la retribuzione di risultato relativa al periodo di vigenza della presente convenzione verrà erogata in base alla cifra annualmente stabilita dall'AUSL TC, parametrata alla valutazione effettuata dall'AOU Careggi e qui presuntivamente ed a mero titolo indicativo stimata in circa € 6.206,78 lordi;

3. di dare atto che il costo complessivo presunto di € 60.000,00, derivante dall'adozione della presente deliberazione, trova copertura all'interno del Bilancio preventivo economico per l'anno 2024 e per le quote di competenza pluriennali del Bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 (adottati con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 15/03/2024 e in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana), e che sarà considerato nei bilanci successivi e sarà inserito nel monitoraggio mensile dei conti economici dei bilanci degli esercizi di competenza;
4. di imputare il suddetto costo, per le quote di competenza, al conto economico n. 60040101 "*Costo per stipendi ed altre indennità fisse pers. comandato sanitario da Asl Area Vasta*";
5. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della legge regionale toscana n. 40 del 2005, per la necessità di attivare l'assegnazione del professionista già dal 1 settembre 2024 e poter conseguentemente iniziare a lavorare sui percorsi donazione e trapianti;
6. di incaricare la UOC Affari Generali:
 - di provvedere alla pubblicazione all'Albo on line, ai sensi della legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 32 comma 1, consultabile sul sito web istituzionale;
 - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale entro il termine di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Daniela Matarrese

firma acquisita digitalmente

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *Codice dell'amministrazione digitale*.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL'ART. 23 BIS, COMMA 7, DEL D. LGS.N. 165/2001, PRESSO AOU CAREGGI DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.

tra

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata AUSL TC, con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Valerio Mari, nato a Roma il 17/12/1976;

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di seguito denominata AOU Careggi, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla 3, Codice Fiscale e partita IVA 04612750481 rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa Daniela Matarrese, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 19/11/1973;

premesso

- che l'art. 30, comma 2 sexies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;
- che l'art. 23-bis, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto possono disporre, per singoli progetti di interesse dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o aziende private; il medesimo articolo definisce i principali contenuti dei protocolli di intesa da stipulare tra le parti;
- che si rende necessario attivare una collaborazione interaziendale per il miglioramento del percorso di donazione di cellule staminali;
- che Ausl Toscana Centro e AOU Careggi intendono sviluppare una progettualità per il miglioramento del percorso di reclutamento dei potenziali donatori di cellule staminali;
- che alla progettualità di cui sopra è collegata l'individuazione di una figura professionale con particolari capacità e requisiti che dovrà espletare funzioni di sostegno all'organizzazione del registro toscano

donatori midollo osseo e di supporto per la creazione di percorsi aziendali e regionali per l'arruolamento dei potenziali donatori;

- che con nota prot. n. 7290/2024, recepita al protocollo dell'Azienda USL Toscana Centro con numero 46684/2024, è stata richiesta da parte di AOU Careggi all'AUSL TC la disponibilità di una figura del profilo Ostetrico con specifiche competenze nella attività relative al Registro donatori di midollo osseo, nella figura del dott. Marco Tanini, da assegnare temporaneamente all'AOU Careggi tramite stipula di un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs n. 165/2001;
- che l'AUSL TC ha confermato la disponibilità ad assegnare ad AOU Careggi una figura di personale in possesso della professionalità richiesta con nota del Direttore Generale prot. 23404/2024;
- che con successiva nota prot. n. 9826/2024, recepita al protocollo dell'Azienda USL Toscana Centro con numero 46690/2024, AOU Careggi individua la figura del dott. Marco Tanini, da assegnare temporaneamente tramite stipula di un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs n. 165/2001;
- che con comunicazione del 19/06/2024 il Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Toscana Centro ha espresso parere favorevole per procedere con quanto richiesto da AOU Careggi, sulla base della conferma della designazione del nominativo da parte del Dipartimento Infermieristico- Ostetrico;
- che le Parti, intendono con il presente atto, soddisfare le esigenze di valorizzazione dei rapporti interaziendali oltre che favorire la crescita professionale del personale assegnato al servizio registro donatori di midollo;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente protocollo d'intesa ha la finalità di regolamentare l'attività del dipendente dell'Azienda USL Toscana Centro dott. Marco Tanini presso l'AOU Careggi ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 e ss-mm-ii, in base al quale le amministrazioni possono disporre per singoli progetti di interesse specifico delle stesse, con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale.
2. Il dipendente dovrà garantire la realizzazione della specifica progettualità inerente la funzione di sostegno all'organizzazione del registro toscano donatori midollo osseo e di supporto per la creazione di percorsi aziendali e regionali per l'arruolamento dei potenziali donatori.
3. L'assegnazione temporanea è stabilita per l'intero orario di servizio ed avrà la durata di un anno a decorrere dal 01/09/2024, rinnovabile a norma di legge.

Eventuali variazioni dell'articolazione dell'orario di servizio, potranno essere concordate con il consenso di entrambe le aziende.

Art. 3 – Trattamento giuridico ed economico

1. L'AUSL TC mantiene per tutto il periodo di assegnazione la titolarità del rapporto di lavoro. Il dipendente assegnato temporaneamente all'AOU Careggi conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento presso AUSL TC;
2. Per l'intero periodo di assegnazione tutti gli oneri connessi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi, agli oneri contributivi ed assicurativi, sono a carico e liquidati direttamente da AUSL TC;
3. L'AOU Careggi si impegna a rimborsare all'AUSL TC il trattamento economico come sopra specificato corrisposto al dipendente in assegnazione temporanea, stimato dall'Azienda USL TC in Euro 53.793,22 annui (voci stipendiali fisse e continuative);
4. L'AOU Careggi provvederà autonomamente alla valutazione del dipendente Marco Tanini sulla base del sistema di valutazione della performance in vigore presso la stessa. La retribuzione di risultato relativa al periodo di vigenza della presente convenzione verrà erogata in base alla cifra annualmente stabilita dall'AUSL TC, parametrata alla valutazione effettuata dall'AOU Careggi;
5. Il pagamento del predetto rimborso avverrà con le seguenti modalità:
 - l'AUSL TC provvederà a inviare trimestralmente all'AOU Careggi una richiesta di rimborso degli emolumenti, mediante emissione di nota di debito per l'importo dovuto;
 - l'AOU Careggi entro 60 giorni dalla ricezione della nota di debito provvederà al versamento del corrispettivo a mezzo bonifico bancario mediante girofondo in Banca d'Italia sul conto 03196845.

Art. 4 – Modalità operative assegnazione temporanea

1. L'AUSL TC comunicherà all'AOU Careggi il riepilogo della situazione oraria e degli istituti giuridici eventualmente in godimento del dipendente temporaneamente assegnato;
2. La gestione operativa dell'assegnazione temporanea, con particolare riferimento all'autorizzazione a ferie, permessi, recuperi, missioni, ecc. nonché rispetto alla formulazione di pareri vincolanti in ordine alla concessione di autorizzazione all'attività extra impiego, part-time e degli altri istituti giuridici soggetti a valutazione discrezionale, sarà oggetto di successivo accordo fra gli Uffici di gestione del personale di entrambe le Aziende, in conformità con le

funzionalità previste dall'applicativo utilizzato dalla Aziende Sanitarie a livello regionale;

Art. 5 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le parti, AUSL TC e AOU Careggi si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa

Art. 6 – Normativa Anticorruzione

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 7 - Durata

1. Il presente protocollo decorre dal 01/09/2024. ed ha validità per 1 anno e potrà essere rinnovato secondo la normativa vigente, previa richiesta ed accettazione scritta delle Parti, alle medesime condizioni, mediante scambio di corrispondenza via PEC o raccomandata A/R. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità del protocollo, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente protocollo dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 8 - Registrazione e competenze giurisdizionali

1. Il presente atto consta di n. ...pagine e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della legge 241/1990.
2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo è posta a carico dell'AOU Careggi e viene assolta tramite apposizione di n. 3 marche da bollo da Euro 16,00 cadauna (protocollo Agenzia delle Entrate n. B0306902887210520 del 21/05/2020).
3. Si prescinde dalla registrazione con riserva di provvedervi in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n.131/86. In tal caso il relativo onere sarà a carico della Parte interessata.
4. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto approvato e sottoscritto.

Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Generale Ing. Valerio Mari

Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Il Direttore Generale dr.ssa Daniela Matarrese
